
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA

Determinazione 15 giugno 2018, n. 679**Procedura di VAS con VINCA. Comparto 17 zona C2.**

Oggetto:

DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PDL IN ZONA C2 COMPARTO 17 DEL P.R.G. LOCALITÀ SAN GIULIANO INTERVENTO URBANISTICO ESECUTIVO DI RIPROPOSIZIONE IN VARIANTE AL PDL APPROVATO CON DCC N 140 DEL 28/06/1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

- con nota prot. n. 4218 del 18.01.2018 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 77/2017, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica V.A.S. con tavole, relazione tecnica descrittiva, istruttoria d'ufficio, relazione del responsabile del procedimento, atto di formalizzazione della proposta di piano, relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all'intervento urbanistico esecutivo di riproposizione in variante al P.D.L. approvato con D.C.C. n. 140 del 28.06.1999 e convenzionato in data 14.10.1999 denominato "Losurdo - Ciccimarra" alla loc. "San Giuliano – Via Bari, n zona di espansione c2 - comparto n.17 del P.R.G.;
- con nota prot. n. 8679 del 02.02.2018, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità Competente Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

1. Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
2. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
3. Autorità di Bacino della Puglia;
4. Autorità Idrica Pugliese;
5. AQP – Direzione Servizi Tecnici;
6. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
8. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
9. Azienda Sanitaria Locale di Bari;
10. Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
11. Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
12. Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
13. Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;

nella stessa nota si invitavano:

- i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/2012.

Dato atto che:

L'Autorità di Bacino della Basilicata, con Determinazione Dirigenziale n. 8/2018 esprimeva parere positivo ai sensi dell'art. 33 delle NTA del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico sui soli interventi di bonifica previsti nel progetto id variante a PDL prescrivendo: in merito allo sbarramento 1, in corrispondenza dell'accesso 18B2 edificio 4, sia rivaluta la posizione dello sbarramento al fine di garantire la possibilità di una corretta bonifica delle cavità presenti nella subarea4; le attività di bonifica si attengano a quanto esposto nella documentazione trasmessa e siano attuate con modalità tali da non compromettere la sicurezza dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, valutando infine anche la possibilità di integrare le procedure di monitoraggio in corso d'opera. Di specificare che la compatibilità idrogeologica degli interventi edificatori previsti dal Piano di Lottizzazione sarà riesaminata solo a seguito di classificazione delle aree all'interno del Catasto delle Cavità sotterranee del Comune di Altamura come aree bonificate (RF2);

con nota prot. n. 13815 del 21/02/2018 la Città Metropolitana Servizio Pianificazione territoriale comunicava *"che non si ravvedono competenze ascrivibili al Servizio pianificazione territoriale generale – viabilità – trasporti nel procedimento di verifica"*;

con nota prot. 14489 del 23/02/2018 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità Sezione Infrastrutture per la Mobilità rappresentava per quanto di competenza quanto segue: *"il PDL in esame non interferisce con le previsioni contenute nella tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015 – 2019; non interferisce con quanto riportato nella tavola del Trasporto Stradale e previsto al Codice Intervento PA_2015-2019 s2016; non intercetta le previsioni contenute nella tavola del trasporto ferroviario di cui al Codice Intervento PA_2015-2019 f2053; di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione dell'arteria stradale, ossia via Bari, con i lotti interni al piano in oggetto; l'accessibilità in sicurezza nel comparto dalle strade esistenti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d'integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ferroviaria; la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, nell'ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un'eventuale rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato"*.

con nota prot. n. 16393 del 05/03/2018 l'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari comunicava *"... tenuto conto della cumulabilità della trasformazione proposta con gli interventi di trasformazione in atto e già attuati, della particolare collocazione territoriale e sensibilità ambientale, nonché del soddisfacimento dei criteri per l'avvio della valutazione ambientale strategica, fatte salve valutazioni di competenza di codesta Autorità, si conclude per l'assoggettabilità a VAS della proposta di cui all'oggetto."*

con nota prot. 40489 del 06/06/2018, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava quanto segue : *"Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica a condizione che nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni ed indirizzi espressi nel provvedimento di competenza, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi da parte dell'Ente delegato"*;

Considerato che:

L'Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
il Proponente del P.D.L. approvato con D.C.C. n. 140 del 28.06.1999 e convenzionato in data 14.10.1999 denominato "Losurdo - Ciccimarra" alla loc. "San Giuliano" – Via Bari, n zona di espansione C2 - comparto

n.17 del P.R.G. e la ditta Losurdo Stefano + 10;

l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;

il PdL - stralcio in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza in quanto ricompreso nel sito della Rete Natura 2000 area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di V.A.S. del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.

l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;

l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione - stralcio in in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO

Dall'esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall'autorità procedente, l'intervento consiste nella riproposizione in variante al piano di lottizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 28/10/1999 in zona di espansione "C2" comparto "17" del PRG; detto piano di lottizzazione è stato regolarmente convenzionato con atto a notarile nel 1999 e risulta decaduto ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 1150/1942 come modificato dall'art. 30 comma 3-bis della Legge n.98/2013, pertanto è necessario procedere alla riadozione e approvazione dello stesso.

Il piano di lottizzazione di cui all'istanza prevede: conferma della viabilità prevista dal PdL originario di cui si evidenzia che sono state realizzate la gran parte delle OO.UU.PP.; aumento delle volumetria rispetto a quella prevista dal PdL originario da mc. 9.812,16 a mc. 10.371,07 con un incremento di mc. 558,91; incremento ulteriore della volumetria quale premialità rinveniente dall'applicazione delle norme sul risparmio energetico di cui alla L.R. 13/2008 e D.Lgs 28/2011, per un incremento pari a mc.1.400,79; modifica della perimetrazione e dislocazione delle superfici destinate a standard a seguito dell'aumento della volumetria insediativa con la precisazione che le superfici si destinano a parcheggi e verde, con la richiesta di monetizzare la superficie a standard dovuta all'incremento volumetrico "premiabile" per l'applicazione delle L.R. 13/2008 e D.lgs. 28/2011, pari a mq.252,14; modifica alla conformazione/quantità dei lotti e delle relative tipologie edilizie, in particolare sono previsti n. 4 lotti a fronte dei n.9 lotti autorizzati, contenenti ciascuno una differente tipologia tipologia L1-edificio plurifamiliare, tipologia L2 e L3-villa bifamiliare abbinata, tipologia L4 villa bifamiliare singola.

La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente:

- FRIZZALE Nicola e GIORDANO Concetta per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 736, 739 e 743;
- FILOMENO Girolamo e GIORDANO Annunziata per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 740, 744 e 747;
- ANCONA Francesco e SFORZA Vincenza per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 761, 770 e 772;
- DIMOLA Angela e STRIPPOLI ANCONA Stefania per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 774, 775 e 473;
- LOSURDO Stefano Giuseppe per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 778, 779, 788 e 789;
- EDIL C.M.C. srl per le seguenti particelle F.M. 164 p.Ile 757, 763, 768 e 771;

Dalla documentazione allegata, gli istanti propongono la realizzazione di n. 4 lotti e precisamente:

- n.1 fabbricato residenziale (tipologia L1) che comprende la quota ERP, ERL, e ENR;
- n. 2 fabbricato bifamiliari binati (tipologia L2 e L3) su altrettanti lotti di volumetria ERL;
- n. 1 fabbricato bifamiliare (tipologia L4) di volumetria ERL.

La variante prevede un maggiore incremento della volumetria rispetto a quanto previsto dal PRG, di un ulteriore 15% dovuto all'applicazione della premialità di cui alla L.R. 13/08 (10%) e D.Lgs. 28/2011 (5%); si evidenzia che tale aumento di volume implica la necessità di dotare l'area dell'intero P.d.L. di ulteriori aree a standard. Il progetto prevede, quindi la modifica di perimetrazione e dislocazione di alcune aree a standard già cedute all'A.C., (parcheggi pubblici, aree a verde ed aree attrezzate) per una superficie complessiva di mq. 3.544,70, così distinta: mq. 1.672,70 strade, mq.1.872,00 quale dotazione di standard ai sensi del D.M. 1444/1968. Per quanto attiene la viabilità la stessa coincide con quella del vecchio PdL e risulta già realizzata nella parte comune l'intervento attuativo dell'adiacente Zona D3, come anche riportato nella nota a firma del Dirigente del VI Sett. – Realizzazione e manutenzione opere pubbliche, del 13.01.2017 prot. n. 2171;

Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:

- L'area d'intervento confina a Nord-Ovest con via Bari ed è delimitata, a Sud e Sud-Est, dalla viabilità del Centro Direzionale-Commerciale "Fuori le Mura", mentre a Nord, con ville unifamiliari. La stessa è identificata al FM 164 del Comune di Altamura, p.lle 736-739-743-740-744-747-761-770-772-775-473-778-779-788-789-757763-768-771-737-738-741-742-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-756-758-759-760-762-764765-766-767-773-776-777-780-781-782-783-784-786-787-790-792-793-794, per complessivi 8296 mq;
- I dati urbanistici del piano oggetto di riproposizione sono:
 - Indice di Fabbricabilità Territoriale - Ift : 1,17 Mc/Mq;
 - Superficie Territoriale - St : 8.380 Mq;
 - Volume Max. Amm.Le - V : 9.812,16 Mc;
 - Volume Residenziale - V.R. : 7.533,30 Mc;
 - Volume Edilizia Libera - V.E.L. : -- Mc;
 - Volume Edilizia Economica Popolare - V.E.R.P. : -- Mc;
 - Volume Terziario - V.Terz. : 2.278,86 Mq;
 - Superficie Fondiaria - Sf : 5.201,40 N.;
 - N. Abitanti - Ab. : 98 Mq;
 - Standard : 1.769 Mq;
 - Parcheggi : 2.179,03 Mq;
 - Superficie a Viabilità P.d.l. : 1.551,60 Mq;
 - Superficie Coperta - Sc : 24,52%%;
 - Altezza Max. - Hmax. : variabile;

Le Opere di Urbanizzazione primaria previste dall'originario P.d.L. risultano essere quasi completate, così come comunicato dal Dirigente del VI settore con nota prot. n. 2171 del 16/01/2017 in riscontro alla richiesta del III Settore sullo stato di attuazione di cui al prot. 75906 del 10/11/2016, a meno della parte a monte del piano; relativamente al collegamento stradale con via Bari posta a monte della lottizzazione, necessaria per completare le OO.UU.PP. risulta che alcune particelle rientranti nel lotto di proprietà Sardone-Labarile non sono state cedute in sede di convenzione; con Delibera di Consiglio n. 39 del 13/03/1995 si stabiliva di realizzare le strade dei piani di lottizzazione ad una larghezza pari a m.12,00 e pertanto rispetto a quanto stabilito con l'atto citato (02/04/1974) bisogna tener conto di questo aumento di larghezza stradale che interessa le particelle 732-733-734-735 e una porzione di circa mq.21,58 della particella 269 al FM 164, tutte nel lotto di Sardone-Labarile;

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO

Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d'interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico l'area in esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia pedemontana delle Murge, noto come "Tufi di Gravina". A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi e detritici a rudiste, stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni prendono il nome di Calcarea di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree risulta legata agli effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla loro frantumazione, piuttosto che alla litologia.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area interessata è collocata in parte in cantieri e spazi in costruzioni e scavi e parte all'interno di un tessuto residenziale continuo denso più recente e basso.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

- In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame:
 1. da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata l'area è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità idraulica.
- In riferimento alla tutela delle acque l'area:
 1. non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.
- In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l'area di intervento:
 1. non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
 2. non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;
 3. ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge" e Important Bird Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
 4. non rientra tra siti UNESCO;
 5. non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex D.lgs. 42/2004;
 6. non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
 7. non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
 8. non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;
- Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento: al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015: l'area è inserita nell'ambito paesaggistico "Alta Murgia"; si rileva la presenza di componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica" - SIC/ZPS "Murgia Alta" e la presenza a Sud-Est della strada panoramica "via Bari" soggetta agli indirizzi di cui all'art. 86, alle direttive di cui all'art. 87, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88;

- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.
- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/ adeguamento;
- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2017 e una percentuale di RD per l'anno 2017 di circa il 15 %;
- Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A ("Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell'aria dell'A.R.P.A. Puglia, su Via Golgota.
- In relazione all'inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
- Dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
- Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione del RADON pertanto in conformità a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica, preliminarmente all'approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO

Da quanto riportato nel R.A.P. l'impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con miglioramento e sistemazione dell'area, in parte non curata.

Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli.

Trattandosi di un'area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull'ambiente. Il costo ambientale prodotto dalla realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l'andamento geomorfologico della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono impatti significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l'aria ed il clima potranno essere solo quelli derivanti dall'utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere; l'impatto dell'inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.

L'utilizzo dell'area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d'acqua superficiali e le eventuali falde risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture in apposite cisterne interrate e depurazione tramite idoneo impianti.

Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale, tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno sistemate con pavimentazioni drenanti.

La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell'area se non in fase di realizzazione, per l'uso di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.

I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art 2 della L R 13/2008 'Norme per l'abitare sostenibile' che promuovano, tra l'altro, l'adozione di impiantistica termica rispettosa delle norme sull'inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore saranno quelle generate dai motori dei veicoli.

Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell'area oggetto del Piano non emergono criticità, la copertura vegetale esistente e rappresentata da colture di tipo seminativo e arboreo; gli unici animali sono rappresentati dai rari uccelli tipici del paesaggio urbano.

Con gli interventi del progetto non si avrà sottrazione né alterazione degli habitat faunistici.

L'area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase), pertanto in nessun luogo dell'area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all'obiettivo di qualità; sarà prevista l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.

I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Per quanto attiene all'inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all'illuminazione pubblica faranno riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso;

l'illuminazione privata che verrà realizzata non comporterà criticità relative all'inquinamento luminoso, l'area è situata in una zona dove è già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell'inquinamento luminoso non dovrà in ogni caso interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei veicoli e la tutela della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazioni ed agli usi del territorio.

Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l'intervento previsto conduce ad un marginale incremento, i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente. Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G. e pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l'opera da realizzare ha carattere locale e non c'è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente e l'attività che si intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO

L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 24/05/2018 sul BURP n. 71 è stata pubblicata la Determina Regionale n. 87 relativa alla V.INC.A. del PdL stralcio in zona zona C2 - comparto n. 17 del P.R.G località SAN Giuliano, i cui esiti sono:

“in base agli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della collocazione del piano proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione del piano stesso, pertanto alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, a condizione che:

- 1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;*
- 2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;*
- 3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;*
- 4. non si effettui la piantumazione di specie arboree ed arbustive estranee al contesto murgiano;*

In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione - stralcio in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) *pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.*, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati nella strumentazione attuativa del Piano in oggetto:

1. di focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione dell’arteria stradale, ossia via Bari, con i lotti interni al piano in oggetto; l’accessibilità in sicurezza nel comparto dalle strade esistenti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d’integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ferroviaria; la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, nell’ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un’eventuale rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato”;
2. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
3. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
4. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
 5. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
 6. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
 7. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 8. nell'area indicata nella Tavola – All. "A" Tav. 4/8 come inferiore a 12 metri a partire dal previsto marciapiede di via Bari. Pertanto il "parcheggio P1" previsto in detta area sia delocalizzata. Nella suddetta fascia verde oltre a salvaguardare le alberature esistenti siano piantumate schermature arbustive/arboree (quinte alberature e arbustive autoctone selezionate fra quelle già presenti nel contesto);
- garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica degli spazi aperti pubblici e privati provvedendo ad utilizzare materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici; utilizzare specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale locale.
 - realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
 - garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai manufatti. Le rampe d'accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano delimitate da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla muratura.
 - riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti ecc.) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con

vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l'impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione di odori;

- 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997 e dalla L.R. n. 3/2002.
- l'approvazione del PdL, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a dimostrare la bassa esposizione al gas RADON.

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", si reputa opportuno prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognanti duali e impianti che riutilizzino acque e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 1. la realizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l'esposizione alle radiazioni solari delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
- l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
- la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
- nel caso di utilizzo di F.E.R. per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla circolare regionale n. 2/2011;
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 1. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

Per le fasi di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti è opportuno garantire:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettono le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché delle prescrizioni, indirizzi e raccomandazioni previsti nei pareri di compatibilità paesaggistico regionale, di incidenza regionale e dell'ADB della Basilicata.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).

Il Funzionario Incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere il Piano di Lottizzazione in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano di Lottizzazione zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare "il rapporto preliminare di verifica

costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica”;

dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;

di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

Specificare, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa**